

REGOLAMENTO (CE) N. 760/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1741/2006 che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che le carni disossate di bovini maschi adulti per le quali è stata accettata una dichiarazione di entrata in magazzino sono oggetto di un controllo materiale riguardante almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di entrata in magazzino accettate.
- (2) Ai fini della parità di trattamento tra gli operatori che esportano a norma del regolamento (CE) n. 1741/2006 e quelli che esportano direttamente, è opportuno garantire che nel calcolo dei pagamenti per le restituzioni all'esportazione si tenga conto delle quantità prelevate per effettuare i controlli materiali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾ stabilisce già il principio che le quantità

di prodotti prelevate come campioni al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non restituite successivamente devono essere considerate come se non fossero state prelevate ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all'esportazione.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1741/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1741/2006, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all'esportazione, le quantità di prodotti prelevate come campioni per il controllo materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 8, e non restituite successivamente saranno considerate come se non fossero state prelevate dalla quantità esportata.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.⁽³⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.